



Ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali (Ordinanza sulla formazione in protezione degli animali, OFPAN)

Diritto vigente	Progetto sottoposto a consultazione
<p>Ingresso</p> <p>visti gli articoli 190 capoversi 3 e 4, 197 capoverso 3, 198 capoverso 3, 202 capoverso 2 e 203 capoverso 1 dell'ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn),</p>	<p><i>Ingresso</i></p> <p>visti gli articoli 76 capoverso 3, 190 capoverso 3, 197 capoverso 3, 198 capoverso 3, 198c capoverso 2 e 202 capoverso 2 dell'ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn),</p>
<p>Art. 2 cpv. 1</p> <p>¹ L'obiettivo della formazione di cui agli articoli 31 capoverso 5, 85 capoverso 2, 97 capoverso 2, 102 capoverso 2 o 103 lettera e OPAn è insegnare al detentore di animali o alla persona responsabile dell'accudimento degli animali a trattarli con riguardo e in modo corretto, a detenerli in modo adeguato, a mantenerli in buona salute, ad allevarli in modo responsabile e ad assicurare lo sviluppo di una progenie sana.</p>	<p><i>Art. 2 cpv. 1</i></p> <p>¹ L'obiettivo della formazione di cui agli articoli 31 capoverso 5, 85 capoverso 2, 97 capoverso 2, 102 capoverso 2 o 4 o 103 lettera e OPAn è insegnare al detentore di animali o alla persona responsabile dell'accudimento degli animali a trattarli con riguardo e in modo corretto, a detenerli in modo adeguato, a mantenerli in buona salute, ad allevarli in modo responsabile e ad assicurare lo sviluppo di una progenie sana.</p>
<p>Art. 3 Forma e durata della formazione</p> <p>¹ La formazione comprende una parte teorica e una parte pratica nonché un periodo di pratica in un'azienda di cui all'articolo 206 OPAn.</p> <p>² La parte teorica e la parte pratica comprendono complessivamente al minimo 40 ore, di cui almeno 20 sono dedicate alla parte teorica e almeno 10 alla parte pratica. Il periodo di pratica comprende almeno 3 mesi.</p> <p>³ La formazione delle persone che allevano a titolo professionale animali da compagnia o cani da lavoro deve comprendere almeno 10 ore di insegnamento teorico nei settori di cui all'articolo 4 capoverso 2 lettere d–g.</p>	<p><i>Art. 3 Forma e durata della formazione</i></p> <p>¹ La formazione comprende una parte teorica e una parte pratica nonché un periodo di pratica in un'azienda di cui all'articolo 198c OPAn.</p> <p>² La parte teorica e la parte pratica comprendono complessivamente al minimo 40 ore, di cui almeno 20 sono dedicate alla parte teorica e almeno 10 alla parte pratica.</p> <p>³ Il periodo di pratica comprende almeno 480 ore. Di queste, un massimo di 80 ore può essere svolto in piccoli gruppi.</p>

<p>Art. 4 cpv. 2 frase introduttiva</p> <p>² La parte teorica della formazione di cui agli articoli 31 capoverso 5, 85 capoverso 2, 97 capoverso 2, 102 capoverso 2 o 103 lettera e OPAn permette di acquisire conoscenze approfondite in merito agli animali accuditi negli ambiti seguenti:</p>	<p><i>Art. 4 cpv. 2 frase introduttiva e cpv. 4 (nuovo)</i></p> <p>² La parte teorica della formazione di cui agli articoli 31 capoverso 5, 85 capoverso 2, 97 capoverso 2, 102 capoverso 2 o 4 o 103 lettera e OPAn permette di acquisire conoscenze approfondite in merito agli animali accuditi negli ambiti seguenti:</p> <p>⁴ La formazione di persone che allevano a titolo professionale animali da compagnia o cani da lavoro deve comprendere almeno 10 ore di insegnamento teorico nei settori di cui al capoverso 2 lettere d–g.</p>
	<p><i>Art. 4a</i> <i>Contenuto della parte pratica (nuovo)</i></p> <p>¹ La parte pratica della formazione di cui agli articoli 31 capoverso 5, 85 capoverso 2, 97 capoverso 2, 102 capoverso 2 o 4 o 103 lettera e OPAn deve comprendere esercizi inerenti al modo di trattare gli animali, di fornire loro le cure necessarie, di osservare il loro comportamento, di allestire un parco e di rispettare le norme igieniche.</p> <p>² La parte pratica della formazione di cui all'articolo 102 capoverso 5 OPAn deve comprendere esercizi inerenti al modo di trattare gli animali, di fornire loro le cure necessarie, di rispettare le norme igieniche e alle manipolazioni sull'animale legate al servizio offerto.</p>
<p>Art. 5 <i>Contenuto della parte pratica</i></p> <p>¹ La parte pratica della formazione di cui agli articoli 31 capoverso 5, 85 capoverso 2, 97 capoverso 2, 102 capoverso 2 o 103 lettera e OPAn deve comprendere esercizi inerenti al modo di trattare gli animali, di fornire loro le cure necessarie, di osservare il loro comportamento, di allestire un parco e di rispettare le norme igieniche.</p> <p>² La parte pratica della formazione di cui all'articolo 102 capoverso 5 OPAn deve comprendere esercizi inerenti al modo di trattare gli animali, di fornire loro le cure necessarie, di rispettare le norme igieniche e alle manipolazioni sull'animale legate al servizio offerto.</p>	<p><i>Art. 5</i> <i>Periodo di pratica (nuovo)</i></p> <p>¹ Per la formazione di cui agli articoli 31 capoverso 5 e la formazione di cui all'articolo 85 capoverso 2 OPAn per la detenzione professionale di quaglie della specie <i>Coturnix japonica</i> è possibile computare al periodo di pratica un massimo di 320 ore se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il detentore di animali può dimostrare di aver già tenuto animali della specie corrispondente per almeno tre anni; e b. l'autorità cantonale di esecuzione competente non ha riscontrato gravi carenze durante i controlli. <p>² Per la formazione di cui agli articoli 85 capoverso 2, 97 capoverso 2 e 103 lettera e OPAn può essere svolto un massimo di 320 ore del periodo di pratica nella propria azienda.</p> <p>³ Per la formazione di cui all'articolo 102 capoverso 2 OPAn devono essere svolte almeno 320 ore in una pensione per animali con autorizzazione ai sensi dell'articolo 101 capoverso 1 lettera a OPAn. È possibile svolgere al massimo 80 ore in uno studio veterinario per piccoli animali.</p> <p>⁴ Per la formazione di cui all'articolo 102 capoverso 4 OPAn è possibile computare un massimo di 320 ore se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il detentore di animali può dimostrare di essere stato membro di un'associazione di allevatori della specie corrispondente per almeno tre anni e di aver allevato almeno cinque cucciolate durante questo periodo; e b. l'autorità cantonale di esecuzione competente non ha riscontrato gravi carenze durante i controlli. <p>⁵ Per la formazione di cui all'articolo 102 capoverso 5 OPAn l'organizzazione di formazione può specificare un numero di animali sui quali deve essere effettuata la cura degli zoccoli o</p>

	degli unghioni. Il loro trattamento deve corrispondere a una durata di 480 ore. Un terzo di queste ore può essere eseguito in modo autonomo. Tutti i trattamenti devono essere documentati.
<p>Art. 5b cpv. 1</p> <p>¹ La formazione comprende una parte teorica e un periodo di pratica in una o in diverse aziende secondo l'articolo 206 OPAn. Il periodo di pratica si svolge in modo specifico per ogni gruppo di animali e prevede almeno quattro gruppi di animali di cui all'articolo 5d capoverso 1.</p>	<p><i>Art. 5b cpv. 1</i></p> <p>¹ La formazione comprende una parte teorica e un periodo di pratica in una o in diverse aziende di cui all'articolo 198c OPAn. Il periodo di pratica si svolge in modo specifico per ogni gruppo di animali e prevede almeno quattro gruppi di animali di cui all'articolo 5d capoverso 1.</p>
<p>Art. 7 cpv. 2</p> <p>² La parte pratica si svolge in modo specifico per ogni gruppo di animali sotto la supervisione di un trasportatore di animali esperto e dura:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. per il personale addetto al trasporto di volatili almeno due giorni lavorativi, che devono essere impiegati per i volatili; b. per il personale addetto al trasporto di animali da compagnia, animali da laboratorio o animali selvatici almeno due giorni lavorativi, che devono essere impiegati per le specie di questo gruppo di animali trasportate regolarmente; c. in tutti gli altri casi almeno cinque giorni lavorativi, di cui almeno uno deve essere impiegato per ogni gruppo di animali di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettere a–d. 	<p><i>Art. 7 cpv. 2 lett. a^{bis} (nuovo)</i></p> <p>² La parte pratica si svolge in modo specifico per ogni gruppo di animali sotto la supervisione di un trasportatore di animali esperto e dura:</p> <p>a^{bis}. per il personale addetto al trasporto di equidi almeno due giorni lavorativi, che devono essere impiegati per gli equidi;</p>
<p>Art. 9 cpv. 1</p> <p>¹ La parte pratica si svolge in modo specifico per ognuno dei seguenti gruppi di animali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. giovani bovini o torelli; b. vacche; c. suini; d. piccoli ruminanti; e. volatili; f. animali da compagnia, in particolare cani e gatti; g. animali da laboratorio; e h. animali selvatici. 	<p><i>Art. 9 cpv. 1 lett. g, h e i (nuovo)</i></p> <p>¹ La parte pratica si svolge in modo specifico per ognuno dei seguenti gruppi di animali:</p> <ul style="list-style-type: none"> g. animali da laboratorio; h. animali selvatici; e i. equidi.

<p>Art. 14 cpv. 1</p> <p>¹ L'obiettivo della formazione di cui all'articolo 203 OPAn è di fornire ai formatori dei detentori di animali conoscenze approfondite riguardo alle esigenze particolari delle diverse specie animali e alla loro detenzione adeguata.</p>	<p><i>Art. 14 cpv. 1</i></p> <p>¹ L'obiettivo della formazione di cui all'articolo 203a OPAn è di fornire ai formatori dei detentori di animali conoscenze approfondite riguardo alle esigenze particolari degli animali e alla loro detenzione adeguata.</p>
<p>Art. 40 Forma e durata della formazione</p> <p>La formazione si svolge sotto forma di un corso della durata di almeno 3 ore o di un periodo di pratica durante almeno 3 manifestazioni in un'azienda di cui all'articolo 206 OPAn, sotto la direzione di un titolare del rispettivo attestato di competenza.</p>	<p><i>Art. 40</i> Forma e durata della formazione</p> <p>La formazione si svolge sotto forma di un corso della durata di almeno tre ore o di un periodo di pratica durante almeno tre manifestazioni in un'azienda di cui all'articolo 198c OPAn, sotto la direzione di un titolare del rispettivo attestato di competenza.</p>
	<p><i>Art. 51a</i> Insegnamento online (<i>nuovo</i>)</p> <p>¹ La parte teorica della formazione può essere svolta interamente tramite una piattaforma didattica, a condizione che tutti i partecipanti possano sempre essere chiaramente identificati.</p> <p>² Lo svolgimento mediante altri mezzi elettronici può comprendere al massimo un quarto della parte di formazione teorica.</p>
<p>Art. 58 Svolgimento dell'esame</p> <p>¹ Le persone che offrono le formazioni specialistiche non legate a una professione organizzano gli esami al termine di tali formazioni.</p> <p>² I centri di formazione di cui all'articolo 205 OPAn organizzano l'esame al termine della formazione per i formatori dei detentori di animali.</p> <p>³ I Cantoni organizzano gli esami di cui all'articolo 76 capoverso 3 OPAn che permettono di ottenere l'autorizzazione a utilizzare apparecchi a scopi terapeutici nel trattamento dei cani.</p> <p>⁴ ...</p>	<p><i>Art. 58</i> Svolgimento dell'esame</p> <p>¹ Le organizzazioni di formazione di cui all'articolo 198a OPAn organizzano gli esami al termine della formazione specialistica non legata a una professione.</p> <p>² I Cantoni o l'organizzazione da essi incaricata organizzano gli esami di cui all'articolo 76 capoverso 3 OPAn che permettono di ottenere l'autorizzazione a utilizzare apparecchi a scopi terapeutici nel trattamento dei cani.</p>

<p>Art. 59 Sorveglianza degli esami</p> <p>¹ Gli organizzatori delle formazioni designano il comitato di sorveglianza degli esami.</p> <p>² Il comitato di sorveglianza degli esami si compone di almeno 3 membri che soddisfano i requisiti posti ai periti d'esame di cui all'articolo 60.</p>	<p><i>Art. 59 cpv. 3 (nuovo)</i></p> <p>³ Il comitato di sorveglianza è responsabile del corretto svolgimento dell'esame in conformità al regolamento d'esame.</p>
<p>Art. 60 cpv. 1 e 2</p> <p>¹ Gli organizzatori nominano i periti d'esame che soddisfano al minimo i requisiti di cui all'articolo 203 OPAn per le materie oggetto dell'esame.</p> <p>² Per lo svolgimento dell'esame occorre designare, oltre al perito d'esame, almeno un'altra persona indipendente in qualità di membro assistente.</p>	<p><i>Art. 60 cpv. 1 e 2</i></p> <p>¹ Gli organizzatori nominano i periti d'esame che soddisfano al minimo i requisiti di cui all'articolo 203 o 203a OPAn per le materie oggetto dell'esame.</p> <p>² Per lo svolgimento dell'esame occorre designare, oltre al perito d'esame, almeno un'altra persona indipendente. Nel caso dell'esame orale, questa persona deve soddisfare i requisiti di cui all'articolo 203 o 203a OPAn.</p>
<p>Art. 62 Iscrizione all'esame</p> <p>¹ L'iscrizione all'esame deve essere inviata all'attenzione dell'organizzazione responsabile del suo svolgimento allegando l'attestazione della partecipazione ai corsi di formazione prescritti.</p> <p>² Il centro di formazione competente decide in merito all'ammissione all'esame.</p>	<p><i>Art. 62 cpv. 2</i></p> <p>² L'organizzazione competente decide in merito all'ammissione all'esame.</p>
	<p><i>Titolo dopo l'art. 67</i></p> <p>Sezione 3: Ricorso (nuovo)</p>
<p>Art. 68</p> <p><i>Abrogati</i></p>	<p><i>Art. 68 (nuovo)</i></p> <p>¹ Il ricorso contro un esame non superato può essere presentato entro 30 giorni.</p> <p>² Gli organizzatori di formazioni specialistiche non legate a una professione designano un'istanza di ricorso.</p> <p>³ L'istanza di ricorso per gli esami non superati ai sensi dell'articolo 76 capoverso 3 OPAn si basa sul diritto cantonale relativo alla procedura amministrativa. Se diversi Cantoni incaricano congiuntamente un'organizzazione di organizzare gli esami, quest'ultima designa l'istanza di ricorso.</p>
<p>Art. 71 Disposizioni transitorie</p> <p>¹ Le formazioni che permettono di ottenere il certificato di capacità di cui all'articolo 13 OGA¹ e che sono state iniziate prima del 1° ottobre 2008 si svolgono conformemente al diritto previgente.</p>	<p><i>Art. 71 cpv. 2 (nuovo)</i></p> <p><i>Abrogato</i></p>

¹ [RU 1986 1511]

<p>² Le formazioni per i formatori dei detentori di animali che si sono svolte prima del 1° ottobre 2008 e un'esperienza pluriennale in questo ambito sono computate dal centro di formazione di cui all'articolo 205 OPAn adeguandole a una formazione equivalente secondo la presente ordinanza.</p>	
---	--